

CAPITOLATO SPECIALE

**RETI CHIRURGICHE, SISTEMI DI FISSAGGIO E COLLA
TISSUTALE PER LE ESIGENZE DELLE AA.OO. DI TREVIGLIO
CARAVAGGIO, BOLOGNINI DI SERIATE, DI DESENZANO DEL
GARDA E DELLA PROVINCIA DI LODI.**

CIG:

TITOLO I – OGGETTO E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Art. n. 1 – Oggetto dell'appalto.

Il presente capitolato disciplina la fornitura triennale di reti chirurgiche, sistemi di fissaggio e colla tissutale, per un periodo di 36 (trentasei) mesi per le esigenze delle AA.OO. di Treviglio Caravaggio, Bolognini di Seriate, di Desenzano del Garda e della Provincia di Lodi. Oggetto della fornitura è il complesso unitario dei beni necessario a garantire le tipologie ed i volumi minimi di attività elencati nel successivo art. 3, corrispondenti ai carichi di lavoro annuali presunti suddivisi per lotto.

La fornitura dovrà comprendere:

Lotto 1 – Rete piana non assorbibile in polipropilene per la riparazione della parete addominale

Lotto 2 – Rete non assorbibile in polipropilene presagomata con foro per la riparazione delle ernie inguinali

Lotto 3 – Patch in materiale semiassorbibile con memoria autoespandibile per la riparazione open delle piccole ernie ombelicali e dei piccoli laparoceli da trocar

Lotto 4 – Rete piana semiassorbibile (polipropilene e materiale assorbibile) per la riparazione della parete addominale e delle ernie inguinali

Lotto 5 – Rete con antiaderenziale per la riparazione di ernie addominali con posizionamento a contatto dei visceri (open o laparoscopia)

Lotto 6 – Impianto biologico di collagene di derma porcino cross-linked spessore 1-1,5 mm circa

Lotto 7 – Sistema monouso precaricato di fissaggio riassorbibile laparoscopico diam. 5 mm per reti

Lotto 8 – Adesivo topico cutaneo liquido a base di cianoacrilato

Art. n. 2: Durata dell'appalto.

L'appalto in oggetto avrà durata di **36 (trentasei) mesi** a partire dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione.

L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di procedere alla proroga tecnica del contratto successivamente alla scadenza in conformità alla normativa vigente per ulteriori 6 mesi. E' escluso ogni rinnovo tacito del contratto, fatta salva la facoltà di cui al precedente punto.

L'Azienda Ospedaliera si riserva, in caso di esito favorevole del servizio appaltato, la facoltà di prolungare il contratto per ulteriori 36 (trentasei) mesi, alle condizioni economiche pattuite in sede di gara.

Art. n. 3 – Fabbisogno.

I quantitativi presunti annui e la tipologia dei prodotti da fornire, suddivisi in n. 8 lotti, e suddivisi per singola A.O., sono elencati nell'Allegato B "Quantitativi presunti".

La quantità di dispositivi è riferita al prevedibile carico di lavoro nel periodo indicato ed è meramente orientativa potendo

Da restituire timbrato e firmato per accettazione _____

2

variare, in più o in meno, in relazione alla mutata domanda a cui gli Ospedali fruitori saranno sottoposti.

Le quantità previste sono quindi puramente indicative e non costituiscono un impegno o una promessa delle Aziende Ospedaliere, essendo i consumi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Lombardia, ivi inclusi processi d'acquisto centralizzati od aggregazioni d'acquisto attivate fra più Aziende del S.S.R., o convenzioni Consip e similari stipulate ai sensi della Legge 23.12.1999 n. 488, art. 26 e successive modificazioni ed integrazioni, o della Centrale Regionale degli Acquisti, ai sensi della Legge 296/2006, art. n. 1, comma 455.

Rientrano in tale previsione anche le decisioni aziendali connesse a processi di esternalizzazione dei Servizi ora gestiti direttamente, o l'attivazione di nuove metodiche e/o la modifica di quelle ora in uso.

Di conseguenza, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che saranno effettivamente indicate nei buoni d'ordine emessi dalle Aziende Ospedaliere, senza poter avanzare eccezione alcuna o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle previste nel presente capitolato speciale di gara.

Verificandosi tale ipotesi l'Impresa non potrà pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi indicati in offerta.

Le Aziende Ospedaliere si riservano la facoltà, nel corso della fornitura, di stralciare quei prodotti ritenuti superati o non più idonei per lo svolgimento dell'attività, senza creare motivo di compensi di sorta per l'aggiudicatario.

Inoltre, sarà sempre facoltà delle Aziende Ospedaliere acquistare da altre Ditte, secondo le procedure ritenute più idonee, tutte le quantità e i tipi di beni non previsti dalla presente fornitura, sempre senza creare motivo di compensi di sorta per l'aggiudicatario.

E' infine facoltà delle Aziende Ospedaliere provvedere ad acquisti liberi sul mercato in proporzione non superiore al 20% (ventipercento) del valore totale della fornitura aggiudicata, senza che da parte del fornitore possa essere avanzata pretesa di indennizzo di qualsiasi tipo.

Art. n. 4 – Caratteristiche tecniche minimali e indispensabili.

Tutti i dispositivi e i relativi confezionamenti, etichetta, fogli illustrativi e manuale d'uso devono essere conformi ai requisiti previsti dalle Leggi e Regolamenti comunitari in materia vigenti e devono essere provvisti di marcatura CE come da direttiva 93/42 CEE recepita con D.Lgs 46/97 e s.m. e i.

Tutti i prodotti devono essere conformi alle norme vigenti in campo internazionale e comunitario per quanto attiene alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio.

La confezione singola, per l'uso in ambiente asettico, deve essere tale da garantire e proteggere il contenuto dall'umidità e dalla polvere, così da evitare qualsiasi tipo di contaminazione microbica. Detta confezione, in materiale conforme a quanto richiesto dalla PH.E. e tale da rendere sicuramente identificabili tutti i prodotti sia sulle confezioni interne che sulle confezioni esterne, deve permettere l'apertura facile e sicura per non contaminare il contenuto; le dimensioni devono essere adeguate al contenuto stesso.

Le confezioni singole devono essere contenute in imballi multipli di trasporto in cartone resistente, che ne garantiscano

la buona conservazione ed il facile magazzinaggio per sovrapposizione. Dovranno inoltre essere maneggevoli, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, in tema di movimentazione dei carichi.

Il numero dei pezzi per ciascuna scatola o imballo deve restare costante nel corso della fornitura e dichiarato nella documentazione richiesta.

Sulla confezione singola devono essere riportate le seguenti diciture:

- Denominazione commerciale
- Composizione quali-quantitativa del prodotto
- Codice del prodotto
- Lotto di produzione
- Luogo di produzione
- Marcatura CE e numero dell'ente notificato
- Dicitura sterile
- Simbolo monouso
- Metodo di sterilizzazione usato
- Data di sterilizzazione e scadenza

L'etichetta del contenitore dei singoli dispositivi deve contenere le stesse informazioni ed il numero dei pezzi contenuti. Le informazioni devono essere in lingua italiana.

Su ogni confezione multipla, oltre alle indicazioni segnate sulle singole unità, devono essere indicati:

- Indirizzo del produttore
- Nome e indirizzo del distributore se diverso dal produttore
- Eventuali avvertenze e/o indicazioni relative alla conservazione
- Il numero dei pezzi contenuti

Il tipo di confezionamento deve permettere un facile e sterile trasferimento del prodotto dalla confezione al campo operatorio.

La precisa corrispondenza della qualità dei prodotti forniti a quanto richiesto costituisce elemento essenziale della fornitura e risulta essere espressa tramite le caratteristiche minime indispensabili nel seguito illustrate e nei "Parametri di valutazione" sulla cui analisi verrà assegnato il punteggio tecnico-qualitativo.

Per le modalità di presentazione dell'offerta, si rinvia al disciplinare di gara.

La Ditta aggiudicataria si obbliga a fornire tutta la gamma di prodotti riportati nel listino presentato in gara relativamente a ogni singolo lotto, mantenendo inalterate per l'intera fornitura le caratteristiche tecniche e di qualità riportate nelle schede tecniche allegate agli atti di gara.

Al momento della consegna i prodotti dovranno avere una validità residua non inferiore ai 2/3 dell'intero periodo di

Da restituire timbrato e firmato per accettazione _____

validità.

Trasporto

La ditta aggiudicataria deve garantire che anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti sanitari. I colli contenenti prodotti da conservare a temperatura controllata dovranno riportare ben visibile l'indicazione della temperatura di corretta conservazione, pena rifiuto del prodotto.

Il trasporto dovrà avvenire in condizioni termiche che garantiscano la corretta conservazione del prodotto mediante automezzi appositamente attrezzati; in caso ciò non dovesse verificarsi, la ditta dovrà immediatamente sostituire la merce.

Art. n. 5: Condizioni di fornitura e modalità di consegna.

Le Ditte offerenti dovranno considerare, a tutti gli effetti, l'ubicazione e le caratteristiche dei luoghi ove dovranno essere consegnate le merci, i percorsi e lo stato di viabilità in genere, al fine di tenerne conto nella previsione della fornitura e per procedere alla perfetta esecuzione della stessa.

Per assumere tutti gli elementi necessari per la presentazione di un'offerta equa e remunerativa, le Ditte dovranno anche prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito o influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della fornitura.

Quanto sopra premesso,

a) l'aggiudicatario dovrà eseguire, a propria cura, rischio e spese, le somministrazioni nei tempi, nelle quantità e secondo le modalità che saranno man mano indicate, consegnando la merce nei recapiti indicati nell'ordine:

- A.O. Treviglio Caravaggio: c/o magazzino di Farmacia – Piazzale Ospedale, 1 24047 Treviglio (BG)
- A.O. Bolognini di Seriate: c/o Presidio Ospedaliero “Pesenti Fenaroli” Via Mazzini, 88 – Alzano Lombardo (BG) o presso altro magazzino e/o luogo dell'A.O., che verrà evidenziato sull'ordine
- A.O. Desenzano del Garda: Ospedale di Desenzano del Garda – Magazzino Economale – Loc. Montecroce – 25015 Desenzano del Garda (BS)
Ospedale di Manerbio – Magazzino Economale – Via Lungomella Valsecchi – 25025 Manerbio (BS)
Ospedale di Gavardo – Magazzino Economale – Via Gosa, 74 – 25085 Gavardo (BS)
- A.O. della Provincia di Lodi Magazzino Farmacia Via Secondo Cremonesi 4 – 26900 Lodi
Magazzino Farmacia Via dei Canestrai ang. Via Belloni – 26845 Codogno

Gli imballaggi dei beni forniti, conformi alla normativa vigente, dovranno consentire un perfetto stato di conservazione dei prodotti oggetto della presente fornitura così che, confezionati nei dovuti modi, possano essere protetti da: esalazioni, calore, luce, umidità, urti ed altre eventuali azioni meccaniche. Inoltre, gli imballaggi dovranno riportare all'esterno, in lingua italiana, ben chiare le diciture e le avvertenze necessarie ad una corretta identificazione, movimentazione e conservazione dei prodotti contenuti, nonché le descrizioni riguardanti le caratteristiche e le modalità d'uso degli stessi.

Da restituire timbrato e firmato per accettazione _____

5

- b) Gli ordini dovranno essere evasi indipendentemente dal quantitativo richiesto: **non** saranno pertanto accettate offerte che prevedano un minimo d'ordine.
- c) I tempi di consegna dovranno essere quelli espressamente indicati nei buoni d'ordine e, in ogni caso, non superiori a **5 (cinque) giorni** dalla data d'invio dell'ordine (via fax o via modem)
- d) L'aggiudicatario deve garantire la disponibilità ad evadere gli ordini entro **24/48 ore massime** per situazioni di urgenza.
- e) L'aggiudicatario dovrà garantire in qualsiasi momento la sostituzione dei pezzi avariati prima della scadenza, in tempi rapidi (entro 48 ore dalla notifica telefonica/fax).
- f) L'aggiudicatario assumerà a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura anche nei casi di scioperi o vertenze sindacali, sia del personale dipendente sia del personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione o ritardi nell'espletamento del rapporto contrattuale.
- g) Per lo scarico del materiale il fornitore non potrà avvalersi di personale dell'Ospedale. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, ovvero dal corriere incaricato della consegna, previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali.
- h) I tempi di consegna dovranno essere quelli espressamente indicati nei buoni d'ordine e comunque l'aggiudicatario deve garantire la disponibilità a tenere conto anche di eventuali necessità di evadere gli ordini entro 24/48 h. massime dalla data d'invio dell'ordine (via fax o via modem), per situazioni d'emergenza.
- i) Le singole somministrazioni saranno considerate ammesse solo quando saranno state dichiarate accettabili dall'incaricato al ricevimento: prima di tale dichiarazione, esse si considereranno come depositate per conto dell'Aggiudicatario ed a rischio dello stesso.
- j) L'Aggiudicatario dovrà ritirare a propria cura e spese, entro 24 ore dalla chiamata, le merci che dovessero risultare difettose o non conformi ai requisiti, anche se manomesse o sottoposte ad esame di controllo. In pendenza o in mancanza del ritiro, i prodotti forniti resteranno a disposizione del fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione per l'eventuale degrado o deprezzamento che dovessero subire.
Qualora le spese di stoccaggio fossero rilevanti, le stesse saranno a carico della Ditta e saranno detratte dalla cauzione prestata, ovvero dall'importo delle fatture in attesa di liquidazione.
La giacenza presso l'Azienda Ospedaliera d'eccedenze non autorizzate sarà a totale rischio del fornitore.
- k) L'accettazione delle merci da parte del personale incaricato non solleva l'Aggiudicatario dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in relazione ai vizi apparenti od occulti riscontrati all'atto del consumo. La firma per ricevuta non impegnerà in ogni caso l'Amministrazione se non come attestazione della quantità di colli ricevuta: l'Azienda Ospedaliera si riserva il diritto di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni, per iscritto, anche in seguito.
- l) L'Azienda Ospedaliera potrà, a sua esclusiva discrezione, chiedere all'Aggiudicatario altra quantità in sostituzione della merce rifiutata, oppure provvedervi direttamente sul libero mercato. Nel primo caso, l'Aggiudicatario dovrà provvedere nei tempi e modi indicati, reintegrando l'Amministrazione d'ogni spesa o danno derivanti dalla male eseguita somministrazione. Nel secondo caso, l'Aggiudicatario dovrà reintegrare l'Amministrazione tanto dell'eventuale maggior spesa derivante quanto dell'eventuale danno.
- m) In caso di forniture accettate per esigenze di servizio, ma risultanti in seguito non rispondenti ai requisiti, si da

legittimarne la svalutazione, l'Amministrazione invierà comunicazione scritta all'Aggiudicatario ed opererà, senza alcuna formalità, una detrazione pari al minor valore che riconoscerà ai generi stessi.

- n) L'aggiudicatario si impegna a sostituire il materiale che l'Azienda, su indicazione motivata degli utilizzatori, riterrà opportuno cambiare con altro analogo a catalogo del produttore, alle stesse condizioni, prezzo compreso.
- o) L'aggiudicatario si impegna a reintegrare i lotti di materiale che l'Azienda, su indicazione motivata e documentata degli utilizzatori, ritenga abbiano dato luogo a risultati non paragonabili allo standard qualitativo mediamente ottenuto;
- p) L'aggiudicatario si impegna a non imporre alcun minimo fatturabile.
- q) L'aggiudicatario si impegna a non pretendere alcuna variazione delle condizioni di aggiudicazione (prezzo unitario per determinazione) in caso di variazioni del tipo di confezionamento dei prodotti originariamente offerti. In tale ipotesi la Ditta è comunque tenuta a comunicare tempestivamente tali variazioni all'Azienda;
- r) Nel caso in cui la Ditta sia impossibilitata a consegnare il materiale richiesto, potrà fornire materiale analogo reperito da altro produttore, purché giudicato idoneo dal laboratorio interessato. In alternativa il materiale stesso potrà essere reperito dall'Azienda, con addebito all'aggiudicatario dell'eventuale maggior prezzo pagato.

Qualora la Ditta aggiudicataria ceda il sistema o parte di esso (prodotti, materiali di consumo, assistenza tecnica) ad altra Ditta, per effetto di fusione, incorporazione, cessione di concessione di vendita, ecc., dovrà darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione dell'Azienda ospedaliera.

La Ditta subentrante è tenuta a fornire il sistema, o la parte di esso acquisita, alle medesime condizioni, normative ed economiche, del contratto originale.

Qualora fosse riscontrata, in qualsiasi momento della fornitura, la non rispondenza delle merci alle caratteristiche degli atti di gara tutti e/o della campionatura eventualmente richiesta e dichiarata conforme, ovvero in caso di continuato ritardo o di mancata consegna, ovvero l'aggiudicatario non fosse in grado per qualsiasi motivo di tenere fede ai propri impegni contrattuali, l'Azienda Ospedaliera affiderà ad altra Ditta la fornitura, utilizzando, se possibile, la graduatoria della presente gara e, alla fine della somministrazione, provvederà ad addebitare alla Ditta inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

In caso di provvedimento di sequestro o di altre disposizioni regionali o ministeriali che prevedano la sospensione dell'utilizzo di alcuni lotti dei prodotti affidati, la Ditta dovrà segnalare tempestivamente all'Azienda tale situazione e provvedere alla sostituzione dei prodotti entro i termini fissati dall'Azienda; in caso contrario, l'Azienda è autorizzata ad approvvigionarsi presso altra Ditta, addebitando l'eventuale maggiore spesa sostenuta all'aggiudicatario inadempiente.

Conto deposito

Relativamente ai lotti per i quali verrà eventualmente richiesto, da ogni singola A.O., l'attivazione del conto deposito, si procederà alla stipulazione di un contratto estimatorio, sulla base delle Linee Guida consigliate dal Ministero della Salute Direzione Generale Farmaci e dispositivi. L'A.O. si obbliga a pagare alla ditta i materiali impiantati e restituire alla stessa, al termine del contratto, quelli non utilizzati. L'A.O. si impegna ad individuare un responsabile del conto deposito attivato che sarà incaricato all'esecuzione del contratto estimatorio per tutta la durata prevista dal contratto stesso e in particolare gestirà la movimentazione dei prodotti in conto deposito nel rispetto della data di scadenza. Tale nominativo

dovrà essere comunicato alla ditta fornitrice all'atto della stipula del contratto e riportato nel contratto stesso.

Le ditte aggiudicatrici si impegnano a rendere operativo il conto deposito secondo le indicazioni che verranno indicate dalle singole A.O. In particolare le ditte si impegnano a consegnare entro 10 giorni il conto deposito richiesto.

Il materiale consegnato dalle ditte in conto deposito dovrà riportare all'esterno della confezione:

- Il marchio del produttore
- Nome e indirizzo del distributore
- Data di sterilizzazione
- Data di scadenza
- Numero di articolo e denominazione del prodotto
- Lotto di produzione

L'A.O. comunicherà, non oltre 24 ore dall'esecuzione, di aver impiantato materiale in conto deposito con indicazione del codice e del lotto di produzione, chiedendo contestualmente di provvedere al ripristino del materiale utilizzato.

L'A.O., entro e non oltre le successive 24 ore, provvederà ad inviare via fax/mail il codice e il numero di lotto dei prodotti impiantati all'azienda fornitrice. L'A.O., contestualmente alla suddetta comunicazione emetterà l'apposito ordinativo di acquisto sulla base del quale la ditta fornitrice provvederà al reintegro entro 24/48 ore lavorative ed a emettere la relativa fattura.

E' fatto divieto al fornitore di emettere fattura o procedere al reintegro in assenza dell'ordine.

L'A.O. si impegna a:

- Provvedere ad una adeguata custodia e manutenzione del materiale in deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, assenza di scritte o etichette diverse dall'atto della produzione, controllo scadenze, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza) e stoccaggio in locali e contenitori adeguati sulla base delle istruzioni impartite dalla Concedente e si impegna inoltre ad impiegare detto materiale secondo l'uso per cui è progettato.
- Impiantare i materiali forniti dello stesso codice aventi la scadenza più breve
- Informare immediatamente la Concedente di eventuali danni ai materiali in deposito in conseguenza dei quali possa essere derivata perdita o inservibilità del bene.

Entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto, l'A.O. dovrà restituire alla ditta fornitrice, in condizioni di integrità e funzionalità, i prodotti non utilizzati e redigerà verbale attestante il buono stato degli stessi.

Le spese relative alla consegna ed al ritiro del materiale sono a carico della ditta fornitrice.

Art. n. 6: Formazione del personale.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'effettuazione di un corso dedicato alla conoscenza e all'uso corretto del materiale oggetto di gara, destinato al personale di sala operatoria .

La Ditta partecipante dovrà dichiarare la disponibilità ad approntare corsi di addestramento/formazione presso le sedi delle Aziende Ospedaliere.

Le modalità di svolgimento di tali corsi dovranno essere concordate con i Responsabili delle UU. OO. coinvolte nella fornitura

Da restituire timbrato e firmato per accettazione _____

Art. n. 7: Aggiornamento tecnologico in corso di fornitura.

Nel caso in cui, durante il periodo contrattuale, si registrasse da parte della Ditta aggiudicataria la comparsa sul mercato di prodotti e/o materiali e/o metodiche con caratteristiche radicalmente innovative o migliorative rispetto a quelli aggiudicati, con la stessa Ditta aggiudicataria si concorderà la fornitura del nuovo prodotto, in sostituzione di quello aggiudicato, alle medesime condizioni economiche.

Ove peraltro il nuovo prodotto consentisse economie di gestione, sarà concordata tra le parti una congrua riduzione del prezzo d'aggiudicazione.

In ogni caso non saranno presi in considerazione aumenti dei prezzi d'aggiudicazione.

Nel corso della durata del contratto la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi, qualora i beni oggetto del contratto siano diventati obsoleti o siano in via di sostituzione sul mercato, a sostituirli con i nuovi beni, alle condizioni originarie o previa eventuale rinegoziazione dei corrispettivi.

Art. n. 8: Acquisto di prodotti non espressamente richiesti in gara.

L'A.O. appaltante si riserva la facoltà di richiedere alla ditta aggiudicataria la fornitura di tipologie/misure di articoli diverse (riferite alla medesima categoria di prodotti) da quelle indicate in gara; in questo caso la ditta sarà obbligata a fornire gli stessi articoli, secondo modalità identiche a quelle previste nel presente capitolato, applicando ai prezzi di listino la percentuale di sconto praticata in sede di gara.

Art. n. 9: Controlli, prove e collaudi.

L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di fare eseguire da laboratori e/o personale qualificato di propria fiducia, in qualunque momento, prima, dopo o durante l'esecuzione della fornitura, collaudi tecnico/qualitativi dei beni consegnati, ovvero verifiche atte ad evidenziare la rispondenza delle merci fornite ai requisiti.

Eseguito il collaudo e/o la verifica, l'Amministrazione comunicherà al Fornitore l'esito affinché lo stesso possa produrre le proprie argomentazioni.

Le spese inerenti alla prima prova di verifica dei requisiti, qualunque sia l'esito della stessa, saranno sempre a carico dell'Aggiudicatario.

Per i controlli successivi, le spese saranno a carico dell'Ospedale se il campione corrisponderà ai requisiti, ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti, in caso contrario saranno a carico dell'Aggiudicatario.

L'Azienda Ospedaliera procederà anche a controlli sulle modalità di effettuazione della fornitura e sulla corrispondenza a quanto stabilito negli atti di gara tutti.

TITOLO II – NORME CONTRATTUALI

Art. n. 10: Modalità di pagamento e presentazione fatture.

L'IVA dovuta per legge resta a carico dell'Azienda Ospedaliera.

Eseguita la fornitura, la Ditta presenterà al competente Ufficio dell'Azienda Ospedaliera le fatture in duplice copia per la debita liquidazione.

Le fatture dovranno indicare con precisione il numero e la data dell'ordine, il tipo e la quantità del prodotto consegnato e il numero del documento di trasporto. Il canone di noleggio dovrà essere fatturato in rate trimestrali posticipate.

Agli effetti della liquidazione delle fatture saranno riconosciute solo le quantità consegnate secondo le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e in conformità agli ordinativi emessi, controllate e risultanti dai documenti di trasporto regolarmente sottoscritti dall'incaricato dell'Azienda Ospedaliera.

L'IVA dovuta per legge resta a carico dell'Azienda Ospedaliera.

Le fatture, in duplice copia, dovranno essere intestate a:

Azienda Ospedaliera "Ospedale Treviglio-Caravaggio" di Treviglio – Piazzale Ospedale n.1 – 24047 Treviglio (BG) – Partita IVA n. 02585580166.

Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda – Loc. Montecroce – 25015 Desenzano del Garda – C.F./P.I. 01972400988

Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate c/o U.O.C. Ragioneria – Via Paderno, 21 – 24068 Seriate (BG)

Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi – Unità Operativa Gestione risorse Economico Finanziarie – Piazza Ospitale, 10 26900 Lodi (mail:ragioneria@pec.ao.lodi.it)

I pagamenti avverranno di norma entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura (farà fede il timbro di protocollo dell'Azienda) a mezzo mandato emesso dall'Azienda e saranno subordinati all'esito positivo delle eventuali prove e/o collaudi e, in ogni caso, al giudizio d'accettabilità.

Gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002 potranno essere riconosciuti da quest'Azienda Ospedaliera a decorrere dal 61° (sessantunesimo) giorno dalla data di ricevimento della fattura; gli stessi si intendono determinati in misura pari al tasso di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, pubblicato con cadenza semestrale nella G.U. della Repubblica Italiana, maggiorato di 1 (uno) punto percentuale.

Le note di credito a favore dell'Azienda dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta all'Azienda la nota di credito. I termini di pagamento decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.

Ai sensi del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, disciplinante i pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, quest'Azienda Ospedaliera, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a €. 10.000,00 (diecimila), procederà alla verifica inoltrando, secondo le modalità dell'art. 4 del citato decreto ministeriale, apposita richiesta alla società Equitalia Servizi S.p.A.

Qualora tale società comunicasse la sussistenza di eventuali inadempimenti a carico dell'aggiudicatario, la richiesta di

Da restituire timbrato e firmato per accettazione _____

10

quest'Amministrazione costituirà segnalazione ai sensi dell'art. 48-bis, comma 1, del DPR sopra citato.

Si porta a conoscenza che quest'Azienda Ospedaliera ha conferito mandato irrevocabile alla società Finlombarda S.p.A. per l'esecuzione di alcuni pagamenti per conto di quest'Amministrazione.

L'aggiudicatario pertanto riceverà il pagamento delle proprie fatture direttamente dalla società Finlombarda S.p.A. e/o dall'Azienda Ospedaliera.

Art. n. 11: Deposito cauzionale definitivo.

A garanzia delle assunte obbligazioni e della regolarità dell'esecuzione del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, secondo quanto stabilito dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 s.m.e.i. "Garanzie di esecuzione e coperture assicurative", una cauzione pari al 10% (dieci per cento)* dell'ammontare complessivo della fornitura, IVA esclusa, riferito alla durata del rapporto contrattuale.

La garanzia deve essere costituita, a scelta della Ditta aggiudicataria, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa e deve prevedere espressamente:

- ♦ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- ♦ la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice Civile,
- ♦ l'operatività della garanzia stessa entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

La cauzione opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto di fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso in forma scritta da parte dell'Azienda Ospedaliera.

La cauzione provvisoria sarà svincolata automaticamente all'atto della sottoscrizione del contratto.

Nelle more della costituzione della cauzione definitiva, l'Azienda Ospedaliera potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali della Ditta fornitrice, anche sulla cauzione provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per l'effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, la ditta fornitrice dovrà provvedere al reintegro entro il termine tassativo di 10 (dieci) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'A.O. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

E' facoltà dell'Azienda Ospedaliera incamerare, in tutto od in parte, la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

In caso di RTI la garanzia fideiussoria dovrà essere prestata dalla capogruppo a nome e per conto di tutti i partecipanti al raggruppamento.

* L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di

elementi significativi e tra loro correlati di tali sistema.

Per fruire di tale beneficio, l'aggiudicatario dovrà produrre, se non precedentemente già fornita, la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 (ovvero copia conforme all'originale di detta certificazione) o in alternativa, la dichiarazione di cui all'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 s.m.e.i., resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

Si precisa inoltre che, in caso di RTI e Consorzio ordinario, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui le Imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna Impresa partecipante secondo le modalità sopra previste.

Art. n. 12: Oneri a carico dell'aggiudicatario.

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di contratto, stesura, bollo, registrazione, scritturazione delle copie occorrenti alla Ditta stessa ed ai diversi Uffici, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto e successive inerenti.

Gli oneri a carico dell'aggiudicatario dovranno essere versati, con le modalità indicate in seguito, entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'I.V.A. resterà a carico dell'Azienda Ospedaliera e la Ditta aggiudicataria dovrà addebitarla in fattura ai sensi della normativa vigente.

Oltre alla cauzione definitiva, l'aggiudicatario dovrà presentare i documenti che saranno precisati nella lettera d'aggiudicazione.

Ove previsto dalla normativa, la documentazione richiesta potrà essere sostituita da autocertificazione resa nei termini di legge.

La Ditta aggiudicataria si obbliga altresì ad applicare tutte le clausole relative all'osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro, nonché tutti gli adempimenti previsti dalla Legge n.55/90 e successive modificazioni.

Qualora l'aggiudicatario non fosse in grado di produrre la documentazione richiesta, ovvero non fosse in grado di tenere fede ai propri impegni contrattuali, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese nelle autocertificazioni, sarà revocata l'aggiudicazione e l'Azienda Ospedaliera affiderà ad altra Ditta la fornitura, utilizzando se possibile la graduatoria della presente gara.

In tal caso, l'Amministrazione di quest'Azienda incamererà la cauzione prestata e provvederà ad addebitare alla Ditta inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

Art. n. 13: Tracciabilità dei flussi finanziari.

Con riferimento alla Legge n° 136 del 13.08.2010 e agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in base anche a quanto previsto dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, l'aggiudicatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche, e si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda Ospedaliera ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di

Da restituire timbrato e firmato per accettazione _____

12

Bergamo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'aggiudicatario non dovesse assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.ei. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dei commi 8, 9 e 9-bis del citato art. 3.

Art. n. 14: Stipulazione del contratto – Spese.

L'Azienda Ospedaliera provvederà alla stipula del contratto decorsi almeno 35 (trentacinque) giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione ai controinteressati, ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 163/2006 s.m.ei., previa consegna della cauzione definitiva a cura dell'aggiudicatario.

La decorrenza e l'effettiva esecuzione del contratto avrà inizio solo successivamente alla stipulazione dello stesso, fatta salva la possibilità per l'Azienda Ospedaliera di Treviglio di chiederne l'esecuzione anticipata, in casi di motivata e comprovata urgenza.

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria, incluse le spese nel caso di registrazione dello stesso.

La validità dell'aggiudicazione e la stipula del relativo contratto sono subordinati all'assenza di tutte le cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

In qualsiasi momento l'Azienda Ospedaliera potrà effettuare controlli, ivi compresi quelli in materia di antimafia.

Art. 15 – Revisione prezzi.

I prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto, così pure i prezzi offerti separatamente per metodiche attualmente non in uso.

I prezzi di aggiudicazione si intendono comprensivi di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto del presente capitolato con la sola esclusione dell'IVA.

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 il contratto oggetto d'appalto è soggetto alla revisione periodica dei prezzi. La revisione viene operata solamente dopo il secondo anno, e tenuto conto delle intervenute variazioni annue dell'indice ISTAT – F.O.I.

Art. 16 – Cessione del contratto e subappalto.

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o subappaltare l'esecuzione di tutta o di parte della fornitura dei beni oggetto del contratto, sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso e del risarcimento degli eventuali danni, salvo i casi previsti dalla legge e previa autorizzazione dell'Azienda Ospedaliera. E' vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto.

E' ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda di quanto subappaltato.

Da restituire timbrato e firmato per accettazione _____

13

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- la Ditta partecipante deve indicare, nel modulo "Autocertificazione", la parte di fornitura che intende eventualmente subappaltare;
- l'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione della fornitura subappaltata;
- con il deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti.

Nell'ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla normativa in vigore, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta responsabile nei confronti dell'Azienda Ospedaliera, ed eventualmente di terzi, di qualsiasi infrazione alle disposizioni previste dal presente regolamento di gara, compiuta dalla Ditta subappaltatrice.

Art. 17 – Cessione del credito.

E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Art. 18 – Inadempienze.

A fronte di evidente dimostrazione oggettiva della inadeguatezza quantitativa o qualitativa della fornitura complessiva l'Azienda Ospedaliera si riserva di intraprendere le azioni ritenute più opportune fino all'annullamento dell'aggiudicazione.

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'Azienda Ospedaliera contesterà mediante raccomandata A/R le inadempienze contrattuali riscontrate e assegnerà un termine non inferiore a dieci giorni, per la presentazione di controdeduzioni.

Art. 19 – Risoluzione del contratto.

Ricordato che il presente capitolato e le condizioni di aggiudicazione costituiscono unicamente il fondamento di un rapporto contrattuale tra il fornitore e l'Azienda Ospedaliera "Ospedale Treviglio Caravaggio" di Treviglio, la stessa Azienda Ospedaliera avrà autonoma facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1456 C.C. per inadempimento della Ditta aggiudicataria con preavviso raccomandato di almeno 30 giorni nei seguenti casi:

- per ripetute (almeno 3 contestazioni scritte) interruzioni o irregolarità nell'esecuzione della fornitura,
- per ripetuti (almeno 3 contestazioni scritte) inadempimenti dell'obbligo di ritiro dei prodotti difettosi,
- per ripetuti ritardi (almeno 3 contestazioni scritte) negli interventi di manutenzione ovvero in caso di ritardo nella consegna dell'apparecchiatura sostitutiva.

Al verificarsi di una delle condizioni suindicate l'Azienda Ospedaliera assegnerà un termine congruo per la formulazione di controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti ovvero decorso inutilmente il termine assegnato per la loro formulazione, il contratto si risolverà mediante semplice comunicazione con raccomandata A/R.

Le non conformità indicate ai punti precedenti costituiscono altresì inadempimenti soggetti al pagamento di una penale

Da restituire timbrato e firmato per accettazione _____

14

pari al 10% del valore della fornitura non eseguita o non idonea o eseguita in ritardo, fatto salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno.

In caso di interruzione o di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto, l'Azienda Ospedaliera potrà, inoltre, effettuare l'acquisto presso terzi, o avvalersi di dosaggi presso un laboratorio esterno convenzionato con l'Azienda Ospedaliera.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento, totale o parziale, della cauzione l'aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Il contratto si risolve con provvedimento motivato previa comunicazione del provvedimento stesso anche nei seguenti casi:

- qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate numero tre penalità;
- nel caso in cui ripetute inefficienze nella gestione del servizio abbiano comportato gravi ripercussioni sulla attività sanitaria dei servizi utilizzatori;
- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- in caso di cessazione dell'attività, in caso di cessione del contratto non conseguente alla cessione dell'azienda o del ramo di attività;
- in caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del aggiudicatario;
- per la soppressione o il diverso assetto organizzativo dei servizi utilizzatori per effetto di disposizioni legislative e regolamentari;
- grave violazione ed inadempimento degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffida scritta da parte dell'Azienda Ospedaliera;
- impossibilità per qualsiasi motivo a tenere fede ai propri impegni contrattuali;
- in caso di continuata non rispondenza delle merci alle caratteristiche degli atti di gara tutti e/o della campionatura eventualmente richiesta e dichiarata conforme;
- quando, dopo che l'Azienda Ospedaliera è stata costretta a richiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di merce, la Ditta aggiudicataria non vi abbia provveduto;
- in caso di ripetuti ritardi o mancata consegna;
- in caso di mancata osservanza del divieto di subappalto/cessione non autorizzato;
- per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- qualora venga accertata, dopo la sottoscrizione del contratto, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni formulate in sede di gara;
- inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza.

In caso di risoluzione, l'Azienda Ospedaliera affiderà ad altra Ditta la fornitura, utilizzando, se possibile, la graduatoria della presente gara e, incamerata la cauzione prestata, alla fine del periodo contrattuale previsto provvederà a addebitare alla Ditta inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione

In caso di morte del titolare della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione avrà la facoltà di chiedere agli eredi di subentrare solidalmente alle obbligazioni contrattuali, ovvero di ritenere invece immediatamente risolto il contratto

Da restituire timbrato e firmato per accettazione _____

15

stesso.

Qualora l'Azienda Ospedaliera intendesse proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta scritta, a produrre, a proprie cura e spese, tutti gli atti e documenti ritenuti necessari dall'Azienda Ospedaliera stessa per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del rapporto contrattuale.

In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta aggiudicataria, ovvero di cambiamento di ragione sociale, l'Azienda Ospedaliera potrà pretendere tanto la continuazione del contratto da parte della Società in liquidazione, quanto la continuazione da parte dell'eventuale Ditta subentrante, così come parrà opportuno all'Amministrazione sulla base dei documenti che la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire a propria cura e spese.

Invece, in caso di fallimento della Ditta aggiudicataria, il contratto s'intenderà senz'altro risolto fin dal giorno precedente la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni dell'Azienda Ospedaliera verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sul deposito cauzionale e sulle fatture in attesa di liquidazione.

Qualora la Ditta aggiudicataria disdicesse il contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda Ospedaliera tratterà senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e addebiterà le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione della fornitura ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni, rivalendosi anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

In tutti i casi nulla sarà comunque dovuto alla Ditta per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

Art. n. 20: Penalità.

Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo "Risoluzione del contratto" e salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno,

- a) in caso di ritardo di consegna o di sostituzione delle merci oggetto della fornitura, ovvero nel caso la somministrazione fosse eseguita solo parzialmente, l'Amministrazione si riserverà la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio e senza formalità, per ogni giorno di ritardo, una penalità pari al **10% (dieci per cento)** del valore della merce non consegnata nei termini;
- b) l'Azienda si riserva infine di applicare una penale di **€ 250,00** per ogni violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, non eliminati a seguito di diffida formale scritta dell'Azienda stessa.

In caso d'inadempimento delle disposizioni contrattuali, l'Amministrazione potrà rivalersi, senza alcuna formalità e in qualsiasi momento, sulla cauzione prestata, ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

Art. n. 21: Responsabilità civile.

L'aggiudicatario sarà direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole contrattuali, anche se questa dovesse derivare dall'attività di personale dipendente da altre imprese a diverso titolo coinvolte¹.

Sarà direttamente responsabile anche di ogni danno che possa derivare all'Azienda ed a terzi nell'espletamento della

¹ A puro titolo esemplificativo, si citano i casi dei corrieri incaricati della consegna.

fornitura, anche in relazione all'operato e alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

La Ditta aggiudicataria, e/o le imprese a diverso titolo coinvolte, per l'esecuzione del contratto dovrà avvalersi di personale qualificato, in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale e dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

L'Azienda Ospedaliera sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la Ditta nell'esecuzione del contratto stesso.

Art. n. 22: Convenzioni ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e dell'art. n. 1, comma 455, della Legge 296/2006.

Qualora nel corso del contratto venisse attivata apposita convenzione da parte di Consip S.p.A. e/o da parte della Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) della Regione Lombardia, comprendente uno o più prodotti compresi nella presente fornitura, l'Azienda Ospedaliera procederà, in caso di prezzi superiori a tali convenzioni, ad apposito negoziato al fine di aggiornare le condizioni economiche di fornitura.

In caso di mancato adeguamento da parte dell'aggiudicatario, l'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di acquisire la fornitura di interesse presso la ditta convenzionata, mediante le suddette convenzioni, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere o di che rivalersi.

Art. n. 23: Forme collettive d'acquisto.

In attuazione dei principi sanciti dal Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004 approvato con D.C.R. Lombardia n. 462 del 13.03.2002, dalla D.G.R. Lombardia VII/12101 del 14.02.2003 e dalla D.G.R. Lombardia n. VII/12528 del 28.03.2003 che auspicano forme consorziate di acquisto tra gli Enti del S.S.R., l'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Treviglio – Caravaggio" ha sottoscritto, con le Aziende sotto indicate, un accordo per attivare modalità di acquisto a livello aggregato.

Tale accordo ha trovato ulteriore fondamento che di anno in anno dettano le "Regole di gestione del Servizio Socio-Sanitario Regionale" le quali, nello stimolare forme di aggregazione per acquisti e appalti nell'ambito del S.S.R., pongono l'accento su "gare aziendali aperte ad adesioni successive".

L'accordo in argomento consente agli Enti firmatari di chiedere ai soggetti che, a seguito della presente procedura, saranno dichiarati aggiudicatari, l'estensione del contratto anche limitatamente ad uno o più lotti.

Pertanto, nel corso di validità del contratto sottoscritto con l'A.O. di Treviglio e Caravaggio e l'A.O. di Chiari, ai soggetti individuati come aggiudicatari potrà essere chiesto di estendere la fornitura anche ad una o più delle Aziende più avanti indicate, fino al raggiungimento dell'ammontare massimo pari a 5 (cinque) volte l'importo a base d'asta desumibile dalla documentazione di gara.

La durata di quest'ultima fornitura coinciderà con il residuo periodo di durata contrattuale stabilito dalla gara originaria.

Per il resto, fatte salve le eventuali migliorie economiche, questa Stazione Appaltante resterà estranea in ordine ai patti che si stabiliranno tra fornitore ed Azienda Ospedaliera cui viene esteso l'accordo, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo.

Da restituire timbrato e firmato per accettazione _____

17

Il fornitore non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione

Aziende Ospedaliere/Sanitarie che hanno aderito all'accordo interaziendale per la disciplina delle forme aggregate riguardanti forniture di beni e appalti di servizi:

- A.O. "Carlo Poma" di Mantova
- A.O. Desenzano del Garda (BS)
- A.O. Ospedale di Crema
- A.O. Istituti Ospitalieri di Cremona
- A.O. "Mellino Mellini" di Chiari (BS)
- A.O. Spedali Civili di Brescia
- A.O. di Treviglio Caravaggio (BG)
- A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo
- A.O. della Provincia di Lodi
- A.O. "Bolognini" di Seriate
- A.O. della Provincia di Pavia
- ASL Provincia di Brescia
- ASL Provincia di Cremona
- ASL Valle Camonica-Sebino (BS)
- ASL della Provincia di Lodi
- ASL della Provincia di Mantova
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia (BS).

Art. n. 24: DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi).

Le Aziende Ospedaliere, in merito alla presenza di rischi dati da interferenze, come da art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, vista la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3/2008, precisa che, verificate le attività oggetto del presente appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi, e, pertanto, i costi per la sicurezza relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi da interferenza da valutare. Si allega nota informativa per le Ditte appaltatrici.

A.O. di Desenzano del Garda:

il DUVRI è pubblicato sul sito www.aod.it alla voce "Avvisi di gara e concorsi – Bandi di gara". I costi per rischi da interferenza sono pari a zero.

Art. n. 25: Codice Etico.

I concorrenti e la Ditta aggiudicataria, avendo acquisito conoscenza del Codice Etico adottato dalle Aziende Ospedaliere (consultabili sui siti: www.ospedale.treviglio.bg.it link Documenti; – www.ao.lodi.it; – www.bolognini.bg.it; – www.aod.it) e del Codice Etico degli appalti Regionali adottato dalla Regione Lombardia, ne prendono atto e si impegnano all'integrale

Da restituire timbrato e firmato per accettazione _____

18

rispetto degli stessi, sia in fase di predisposizione dell'offerta che in fase di esecuzione del contratto.

L'inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti previsti dal Codice Etico costituisce causa di risoluzione del contratto e può comportare l'obbligo per l'inadempiente al risarcimento del danno.

Art. n. 26: Referente per la corretta esecuzione del contratto.

Il Referente per la corretta esecuzione del contratto (D.E.C. – Direttore di Esecuzione del Contratto) di ogni singola A.O., sarà nominato con il provvedimento di esito della procedura in oggetto.

Art. 27: Trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241. In particolare, i dati personali richiesti per la partecipazione alla presente gara hanno la sola finalità di consentire l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell'inesistenza di cause ostative.

Art. n. 28: Controversie.

Foro competente ed esclusivo, per le cause derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà il Foro di Bergamo.

Nelle more di un eventuale giudizio, la Ditta fornitrice non potrà sospendere o interrompere la fornitura: in caso contrario l'Amministrazione potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse e in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

In caso di forme collettive di acquisto, detta competenza è assegnata in via esclusiva al Foro del luogo ove ha sede l'Azienda Sanitaria/Ospedaliera interessata.

Art. n. 29: Norme finali e di rinvio.

Per quanto qui non espressamente indicato, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di appalti pubblici di forniture e servizi.

In caso di contrasto tra le disposizioni contenute negli atti di gara, sarà privilegiata l'interpretazione più favorevole all'Azienda Ospedaliera.

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto, che si compone di n. 19 pagine e di n. 29 articoli, è stato approvato e sottoscritto per accettazione incondizionata di quanto in esso contenuto.

Da restituire timbrato e firmato per accettazione _____

19